COMUNE DI ANDALI

Provincia di Catanzaro
Via Roma, 20 C.A.P. 88050 Tel. 0961-935095 Fax 0961-935322

Ordinanza n° 19-2019

Oggetto: **Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro durante la manifestazione del 13/08/2017 agli organizzatori ed esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari (rif. legge 25 agosto 1991, n. 287).**

IL SINDACO

Considerata che le Prefetture hanno intese fornire chiare indicazioni per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi ai sindaci ed alle forze dell'ordine onde evitare situazioni di pericolo per l'incolumità dei cittadini e tra queste indicazioni vi è quella di evitare i pericoli che possono essere provocati dalle bottiglie di vetro abbandonate sul manto stradale;

Considerato che durante la sagra della Salsiccia del giorno 13/08/2019 dalle ore 20:00 alle 24:00 presso Via Mons. Andrea Stanizzi è prevista la presenza di un elevato numero di persone tale da mettere in atto tutte le misure a tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali e dai punti di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

Visti: l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
la legge 25 agosto 1991 n. 287;
l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003:

O R D I N A

- per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le ore e i giorni interessati dalle manifestazioni evidenziate in premessa e limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni **è vietata la vendita**, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli organizzatori e degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287);
- resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale e al sito istituzionale con indirizzo www.comunediandali.it;

- La trasmissione della presente ordinanza al Comando Carabinieri;

I messi notificatori sono incaricati di comunicare la presente ordinanza, in copia, agli organizzatori ed a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287) presenti sulle aree interessate dalle manifestazioni.

Le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 100,00.

I N F O R M A

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Andali, 12/09/2019

Il Sindaco
dr. Pietro Antonio Peta

COMUNE DI ANDALI Il Sindaco